

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI LAZIODISU PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE ESCLUSE IN TUTTO O IN PARTE DALL'APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI, (ES. ART. 30 – CONCESSIONE DI SERVIZI, SERVIZI DI CUI ALL'ALL. II B, ETC.) E PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA PER QUELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ESCLUSE DAL MEPA SINO AL PERMANERE DELL'INDISPONIBILITÀ.

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di LAZIODISU (d'ora in poi anche Albo Fornitori).

L'Albo Fornitori individua per ciascuna categoria merceologica gli operatori economici di fiducia e di interesse di LAZIODISU, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, nella gestione delle procedure escluse in tutto o in parte dall'applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, (es. art. 30 – concessione di servizi, servizi di cui all'All. II B, etc.) e per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia per quelle categorie merceologiche escluse dal MEPA sino al permanere dell'indisponibilità.

Le categorie merceologiche per le quali è istituito l'Albo Fornitori di LAZIODISU sono indicate nell'**Allegato A** del presente Regolamento e potranno essere modificate periodicamente in base alle esigenze del mercato e di LAZIODISU. La versione di volta in volta in vigore dell'elenco delle categorie merceologiche è accessibile dall'homepage del sito di LAZIODISU; l'iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per le categorie presenti.

Gli scopi che LAZIODISU intende raggiungere con l'albo sono:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
- dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Le disposizioni del regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificata dal D. L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, impone a LAZIODISU di utilizzare, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA) gestito da Consip.

Conseguentemente l'Albo dei fornitori istituito da LAZIODISU agevolerà la stessa per le acquisizioni di beni e servizi non presenti nel suddetto MEPA e sino al permanere dell'indisponibilità.

Si invitano tutte le imprese interessate a consultare il sito *mmm.acquistinretepa.it* se sul MEPA siano attive categorie merceologiche oggetto della propria attività e, in caso positivo, ad abilitarsi sul medesimo onde poter rendere disponibili i propri prodotti e/o servizi a tutte le pubbliche Amministrazioni. L'abilitazione e l'utilizzo del MEPA sono gratuiti ed è richiesta soltanto la disponibilità della firma digitale per dare validità legale alle transazioni che vi si svolgono.

La disciplina contenuta nel presente Regolamento, potrà consentire all'Amministrazione di avviare modalità di iscrizione e di gestione dell'Albo all'Elenco mediante procedure informatiche appositamente dedicate.



Articolo 2 Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è accessibile dal sito web di LAZIODISU - www.Laziodisu.it.it nell'Area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti; nella medesima sezione è inoltre pubblicato il presente Regolamento. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e sul BURL.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l'istituzione del detto Albo, non costituisce in alcun modo per LAZIODISU l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

La formazione dell'Albo prende avvio mediante la procedura di iscrizione e, precisamente, con la Domanda di iscrizione da parte dei soggetti interessati all'Albo medesimo (All. 1 o All. 2 o All. 3). La presentazione di una Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'Albo Fornitori LAZIODISU è un Albo aperto e la Domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.

LAZIODISU si riserva la facoltà di:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo Fornitori istituito;
- modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- attivare, modificare od eliminare categorie merceologiche in qualsiasi momento.

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Amministrazione con le modalità di seguito indicate.

Articolo 3 Ambito applicativo

L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di beni e servizi di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici, delle norme di carattere regolamentare, ivi compresa ogni modifica successiva dei predetti atti.

In particolare, l'Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per gli affidamenti di procedure escluse in tutto o in parte dall'applicazione del d. lgs. n. 163/2006 e smi, (es. art. 30 – concessione di servizi, servizi di cui all'all. II b, etc.) e per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia per quelle categorie merceologiche escluse dal MEPA sino al permanere dell'indisponibilità.

Gli importi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione.



E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
- in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato.

Articolo 4 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

a) per l'affidamento di servizi e forniture:

- 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, esuccessive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- b) per l'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori:
- 1) liberi professionisti singoli o associati;
- 2) società di professionisti;
- 3) società di ingegneria;
- 4) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.Lgs.163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- 5) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

Sono ammessi, comunque, alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

- tutti gli altri soggetti, individuali o collettivi, che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art.34 del codice, svolgano attività economica in materia di servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici
- gli "operatori economici" intesi come persone fisiche o giuridiche che "offrano sul mercato" rispettivamente la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (art. 3, commi 19 e 22 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi)¹.

Articolo 5 Requisiti per l'iscrizione

Requisiti di ordine generale

Per essere iscritti all'Albo Fornitori di LAZIODISU non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006².

¹ Si veda in tal senso determinazione AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010.

² Sulla esattezza della dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi si rinvia espressamente alla recente giurisprudenza amministrativa che prevede che: "la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 D. Lgs. n. 163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non



Gli Operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo devono inoltre fornire una dichiarazione relativa:

Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori devono essere iscritti nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all'U.E. da cui si desume che il concorrente <u>eserciti l'attività nel settore in cui si chiede l'iscrizione</u>. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.

(Le persone fisiche dovranno essere iscritte presso i competenti Ordini Professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale relativa alla categoria di cui si chiede l'iscrizione o comunque dovranno essere abilitati e/o sia in grado di offrire sul mercato la prestazioni dei servizi relativa alla categoria di cui si chiede l'iscrizione).

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Gli Operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo devono fornire dichiarazioni circa il fatturato globale, al netto di IVA, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, relativamente ai servizi e forniture per i quali si richiede l'iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

N.B. Gli "operatori economici" persone fisiche non dovranno effettuare la dichiarazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria, tuttavia dovranno necessariamente effettuare quella relativa al requisito di capacità tecnico-professionale sotto indicato.

Requisiti di capacità tecnica-professionale

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture e servizi devono effettuare una dichiarazione relativa a:

- elencazione contenente l'esecuzione dei servizi/forniture nel settore per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo, prestati nell'ultimo triennio, con l'indicazione degli importi, IVA esclusa, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi.

LAZIODISU si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa per l'accesso all'Albo Fornitori, dandone comunicazione sul sito web di LAZIODISU nell'*Area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti*.

Individuato l'operatore economico da invitare, allo stesso, potrà essere richiesto di dichiarare nuovamente ai sensi del DPR 445/200 e smi i requisiti generali e speciali stabiliti dalla Stazione appaltante all'interno di ogni singola procedura che sarà formalizzata dall'Amministrazione.

Articolo 6 Validità di iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale e decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte di LAZIODISU.



L'aggiornamento dei requisiti di iscrizione è fatto con cadenza annuale. Tuttavia è possibile effettuare in qualsiasi momento l'aggiornamento dei dati comunicati per sottoporlo alla valutazione di LAZIODISU.

Articolo 7 Struttura dell'Albo Fornitori e Domande di Ammissione

L'Albo Fornitori è articolato in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul sito www.laziodisu.it - Area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti.

Le categorie di classificazione indicate nell'All. A del presente Regolamento devono coincidere con i requisiti posseduti e dichiarati dagli operatori economici.

La Stazione Appaltante ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche, in relazione alle proprie esigenze interne.

Il Responsabile della tenuta dell'Albo, tenutario della casella di posta elettronica certificata e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. 10 del Codice è individuato attraverso apposito provvedimento di LAZIODISU.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:

- una casella di posta elettronica certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo.

Successive modalità di iscrizione all'Albo e di mantenimento della medesima saranno previamente comunicate dall'Amministrazione.

6. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo ed in particolare sulla base degli allegati (All. 1 o All. 2 o All. 3) predisposti dalla Stazione Appaltante e riportato sul sito www.laziodisu.it - Area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti.

In sede di ammissione all'Albo, verranno richieste le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento. La Domanda di Ammissione dovrà essere sottoscritta:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b) da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
- e) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- f) dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale, se si tratta di associazione professionale.

La domanda di Ammissione dovrà inoltre recare copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti, in corso di validità e degli ulteriori allegati indicati nei relativi allegati predisposti dall'Amministrazione (All. 1 o All. 2 o All. 3).

Nel caso di domanda formata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri.

Ai fini dell'inoltro della Domanda di Ammissione dovranno essere utilizzati gli Allegati (All. 1 o All. 2 o All. 3) predisposti dalla Stazione Appaltante e riportati sul sito www.laziodisu.it - Area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti.



La Domanda di Ammissione va trasmessa mediante l'invio di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento in formato PDF mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo mail: gare.e.contratti@pec.lazidodisu.it, con oggetto "Iscrizione Albo dei Fornitori LAZIODISU".

L'Amministrazione provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Farà fede, a tale scopo, la data della pec inviata all'indirizzo menzionato dell'Amministrazione. Per garantire la piena operatività del principio di rotazione, gli operatori economici iscritti econdo le modalità sopra esposte, saranno progressivamente invitati alle eventuali procedure in base al loro Codice Progressivo di iscrizione all'Albo.

Dalla data di ricezione della domanda inviata via posta elettronica certificata dagli operatori, la Stazione Appaltante inizierà la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della domanda, la medesima domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di Ammissione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per l'iscrizione all'Albo, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro dei medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta, e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel provvedimento finale.

Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sulla domanda di Ammissione. In difetto di comunicazione la domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90.

L'iscrizione all'Albo scadrà al 31 dicembre di ogni anno, e sarà sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale dell'Albo.

L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante.

La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi/atti preparatori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

Prima della formalizzazione di ogni affidamento, l'Amministrazione valuterà, la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità, inconferibilità, etc. previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 Verifiche sul possesso dei requisiti

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli Operatori Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00 e smi, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.



In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici sottoposti alle verifiche di cui all'art. 48 del Codice verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

Articolo 9 Obblighi di informazione da parte degli operatori economici

L'operatore economico è tenuto a comunicare al Responsabile del procedimento attraverso pec qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dall'Albo, laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite. In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare al Responsabile delprocedimento:

- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 5, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- **b**) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del fornitore dall'Albo Fornitori.

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite le pec o in diversa modalità comunicata dall'Amministrazione.

Anche i dati oggetto delle modifiche saranno sottoposti a verifica da LAZIODISU nel rispetto di quanto stabilito in altre parti del presente Regolamento.

Articolo 10 Durata dell'iscrizione e aggiornamento

L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione, sempre che nel suddetto periodo l'operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione di seguito indicati.

Durante il periodo triennale di iscrizione l'operatore economico dovrà:

- procedere con cadenza annuale alla conferma delle attestazioni e/o informazioni e/o dati relativi ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di carattere economica-finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 5 del presente Regolamento forniti con la domanda di Iscrizione, pena la sospensione.

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico dovrà presentare la domanda di rinnovo almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'iscrizione, esclusivamente tramite pec o in diversa modalità comunicata dall'Amministrazione ed allegando la documentazione prevista. LAZIODISU verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.



Articolo 11 Cause di Cancellazione

Si procede alla cancellazione dell'iscrizione dei soggetti dall'Albo Fornitori, d'ufficio, con provvedimento del Responsabile del Procedimento debitamente motivato, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti negli altri articoli del presente Regolamento:

- 1. perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori all'art. 5 del presente Regolamento;
- 2. accertamento della insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori all'art. 5 del presente Regolamento;
- 3. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione:
- 4. cessazione dell'attività;
- 5. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
- 6. inosservanza del Codice Etico di LAZIODISU.

Del provvedimento di Cancellazione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione.

Una nuova iscrizione, non potrà essere domandata dal soggetto interessato prima del decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla cancellazione.

Articolo 12 Cancellazione volontaria

Il Fornitore può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la Cancellazione dall'Albo Fornitori, fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 13 Cause di Sospensione

Si procede alla sospensione dell'iscrizione dei soggetti dall'Albo Fornitori, con effetto sino alla completa rimozione della causa di Sospensione, nei seguenti casi:

- 1. mancata conferma/aggiornamento annuale delle attestazioni e/o informazioni e/o dati forniti con la Domanda di iscrizione;
- 2. mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
- 3. quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
- 4. quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 5. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;

La sospensione ha durata variabile da sei a dodici mesi, a seconda della gravità dell'inadempienza.

Del provvedimento di Sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato e, come notifica, presso la Casella di posta elettronica del Fornitore.

Nel periodo di sospensione i fornitori non sono possono essere invitati a partecipare alle gare.



Articolo 14 Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni